



**GUIDA  
ALL'ADESIONE  
E ALL'APPLICAZIONE  
DEL CONTRIBUTO  
AMBIENTALE**

**2016**





# **GUIDA ALL'ADESIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**

**2016**

## Note introduttive

La Guida Conai 2016 cambia look: una nuova veste grafica per la copertina e le tre parti interne al fine di rendere più semplice la lettura e la comprensione degli argomenti esposti.

Le principali novità di questa edizione sono richiamate nella pagina seguente.

In particolare si segnala l'adeguamento dei testi e della modulistica in funzione della variazione, a partire dal **1° gennaio 2016**:

- del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in **vetro** da 20,80 a **17,30 Euro/ton**;
- del **contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci** da 48,00 a **49,00 Euro/ton**;
- dell'**aliquota** da applicare sul valore delle **importazioni dei prodotti alimentari imballati** da 0,12% a **0,13%**; **mentre resta invariata l'aliquota per i prodotti non alimentari imballati a 0,06%**.

Inoltre, a partire dalla competenza dell'anno 2016, variano le soglie di esenzione e di periodicità annuale delle dichiarazioni del contributo e la soglia minima per le richieste di rimborso/esenzione (moduli 6.6/6.5).

In particolare:

- la soglia "esente" passa dall'attuale 26,00 a 50,00 Euro per materiale (in procedura ordinaria - moduli 6.1, 6.2, 6.10) e da 52,00 a 100,00 Euro (in procedura semplificata - modulo 6.2);
- la soglia "annuale" passa dall'attuale 310,00 a 1.000,00 Euro (moduli 6.1, 6.2, 6.10);
- rimangono invariate le altre soglie (massima trimestrale e mensile);
- la soglia "minima" passa da 26,00 a 50,00 Euro per materiale per le richieste di rimborso che perverranno nel 2017 a consuntivo dell'anno 2016. Pertanto:
  - ° per i crediti risultanti da Modulo 6.6-procedura ordinaria ex post, non saranno erogati rimborsi fino a 50,00 Euro per materiale;
  - ° per i crediti o i debiti risultanti da Modulo 6.5-procedura semplificata ex ante, non saranno erogati rimborsi né fatturati saldi a debito del consorzio fino a 50,00 Euro per materiale.

Nel nuovo schema esemplificativo E (Parte Terza), infine, sono illustrate le quantità (per materiale) e i valori (per le procedure semplificate) che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo a partire dal 2006.

# Principali novità

VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN VETRO E SULLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI DICHIARAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI

**Parte prima** *Capitolo 4*

**Parte prima** *Paragrafo 5.1.2*

**Parte terza** *Schema esemplificativo B*

REVISIONE DELLE SOGLIE DI ESENZIONE E DI PERIODICITÀ ANNUALE DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUTO

**Parte prima** *Capitolo 4*

**Parte prima** *Paragrafo 5.2*

**Parte terza** *Schemi esemplificativi C, D e E*

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO/ESENZIONE DAL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI ESPORTAZIONE

**Parte prima** *Paragrafi 7.1 e 7.2*

INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 8 “CASI PARTICOLARI”

**Parte prima** *Paragrafo 8.1*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 9 “DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI”

**Parte prima** *Paragrafo 9.2*

INTEGRAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA RELATIVA ALLE CAPSULE IN ACCIAIO

**Parte terza** *Scheda tecnica per materiale - Acciaio*

ALTRI AGGIORNAMENTI DELLA MODULISTICA E DEGLI SCHEMI ESEMPLIFICATIVI

# INDICE GENERALE

## PARTE PRIMA Condizioni generali

<b>1.0 Introduzione</b>	<b>13</b>
A chi è rivolta questa Guida	13
CONAI	13
Chi partecipa	13
Adesione a CONAI	14
Contributo Ambientale CONAI	14
Casi particolari e approfondimenti	15
<b>2.0 Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti</b>	<b>16</b>
2.1 <i>Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI</i>	16
2.2 <i>Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI</i>	20
2.3 <i>Soggetti esclusi</i>	23
2.4 <i>Azienda estera</i>	23
<b>3.0 L'adesione a CONAI</b>	<b>25</b>
3.1 <i>Termini per l'adesione</i>	25
3.1.1 <i>Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi</i>	25
3.2 <i>Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del Consorziato</i>	26
3.2.1 <i>Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione</i>	26
3.2.2 <i>Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile</i>	26
3.2.3 <i>Obblighi e diritti dei Consorziati</i>	27
3.2.4 <i>Variazione della quota di adesione</i>	28
3.2.5 <i>Variazione della categoria di appartenenza</i>	28
3.2.6 <i>Variazione dati aziende consorziate</i>	28
3.2.7 <i>Recesso dal Consorzio</i>	29
3.3 <i>I Consorzi di Filiera: adesione e alternative</i>	29
3.3.1 <i>Adesione ai Consorzi di Filiera</i>	29
3.3.2 <i>Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera</i>	30
3.3.3 <i>Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera</i>	30
<b>4.0 Il Contributo Ambientale</b>	<b>31</b>
Riferimenti normativi	31
Entità del Contributo Ambientale per materiale	31
4.1 <i>La "prima cessione" e altre formule particolari</i>	32
4.1.1 <i>Prima cessione da "produttore/importatore" di imballaggi vuoti a "utilizzatore"</i>	33

4.1.2	Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “commerciante/distributore”	33
4.1.3	Prima cessione da “produttore/importatore” di materia prima a “utilizzatore/autoproduttore”	34
4.1.4	Cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti ad altro “produttore” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”	34
4.1.5	Casi particolari che riguardano l’“utilizzatore/importatore”	35
4.1.6	Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi	36
4.1.7	Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo	37
4.1.8	Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà	37
4.2	Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI	38
4.2.1	Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione	38
4.2.2	Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori	41
4.2.3	Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura	41
4.3	Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale	44
4.3.1	Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni	44
4.3.2	Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)	45
4.3.3	Modalità e termini per l’invio delle dichiarazioni	46
4.3.4	Conservazione documentazione	46
<b>5.0</b>	<b>Importazione</b>	<b>47</b>
5.1	Dichiarazione periodica per attività di importazione	47
5.1.1	Procedura ordinaria	47
5.1.2	Procedura semplificata	48
5.1.3	Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite	49
5.2	La scelta delle classi di dichiarazione per l’importazione	50
<b>6.0</b>	<b>Versamento del Contributo Ambientale</b>	<b>51</b>
6.1	Criteri di fatturazione CONAI	51
6.2	Le fatture inviate da CONAI	52
6.3	Rettifiche di dichiarazione/fatturazione	52
6.3.1	Rettifiche di dichiarazione in eccesso	52
6.3.2	Rettifiche di dichiarazione insufficiente	52
6.3.3	Resi	53

<b>7.0 Esportazione</b>	<b>54</b>
7.1 <i>Procedura ordinaria (“ex-post”) di esenzione per esportazione</i>	55
7.2 <i>Procedura semplificata (“ex-ante”) di esenzione per esportazione</i>	55
7.3 <i>Procedura di compensazione import/export</i>	57
<b>8.0 Casi particolari</b>	<b>60</b>
8.1 <i>Formule particolari di esenzione – applicazione – dichiarazione del Contributo Ambientale</i>	60
8.2 <i>Convenzioni</i>	67
<b>9.0 Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI</b>	<b>68</b>
9.1 <i>I criteri normativi</i>	68
9.2 <i>I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI</i>	69
9.3 <i>Principali sentenze</i>	70
<b>10.0 Controlli, sanzioni e autodenuncia</b>	<b>73</b>
10.1 <i>Controlli</i>	73
10.2 <i>Sanzioni</i>	73
10.2.1 <i>Sanzioni per mancata adesione</i>	73
10.2.2 <i>Sanzioni relative all’applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)</i>	74
10.3 <i>Autodenuncia</i>	75

## **PARTE SECONDA Modulistica**

<b>Domanda di adesione</b>	<b>79</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	80
<b>Richiesta di recesso</b>	<b>88</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	89
<b>Dichiarazione di variazione dati</b>	<b>91</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	92
<b>Modello delega di voto</b>	<b>95</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	96
<b>Modulo 6.4 Dichiarazione autoproduttore</b>	<b>98</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	99
<b>Modulo 6.5 Procedura semplificata “ex-ante” - Fornitori</b>	<b>101</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	102
<b>Modulo 6.12 Esenzione - Imballaggi primari di dispositivi medici</b>	<b>105</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	106




<b>Modulo 6.13 Esenzione - Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici</b>	<b>107</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	108
<b>Modulo 6.18 Esenzione - Foglio di alluminio</b>	<b>109</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	110
<b>Modulo 6.19 Esenzione - Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)</b>	<b>111</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	112
<b>Modulo 6.21 Esclusione - Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile</b>	<b>114</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	115
<b>Modulo 6.22 Dichiarazione "azienda esportatrice netta"</b>	<b>116</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	117
<b>Modello di autod denuncia</b>	<b>118</b>
<i>Istruzioni per la compilazione</i>	119

## **PARTE TERZA**


### **Appendice**

<b>Terminologia</b>	<b>123</b>
<b>Schemi esemplificativi</b>	<b>127</b>
<b>A. Consorzi di Filiera - Informazioni per l'adesione</b>	<b>127</b>
<b>B. Contributo Ambientale CONAI 1998 - 2016</b>	<b>130</b>
<b>C. Classi di dichiarazione - Periodicità</b>	<b>132</b>
<b>D. Classi di dichiarazione - Esempi di variazione</b>	<b>133</b>
<b>E. Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo (2006 - 2016)</b>	<b>134</b>
<b>F. Esempio di fattura inviata da CONAI</b>	<b>140</b>
<b>G. Servizio di dichiarazioni on line</b>	<b>141</b>
<b>Schede tecniche per materiale - Criteri di calcolo</b>	<b>145</b>
<b>Acciaio</b>	<b>147</b>
<b>Alluminio</b>	<b>152</b>
<b>Carta</b>	<b>155</b>
<b>Legno</b>	<b>158</b>
<b>Plastica</b>	<b>159</b>
<b>Informativa sulla privacy</b>	<b>160</b>
<b>Calendario 2016 - Adempimenti CONAI</b>	<b>163</b>

The background of the page is composed of numerous thin, light blue lines that flow and curve across the space, creating a sense of movement and depth. These lines are layered and overlap, forming a complex, organic pattern that resembles a stylized, abstract landscape or a series of overlapping waves. The overall effect is clean, modern, and visually engaging.

# **PARTE PRIMA**

**Condizioni generali**



<b>1.0 Introduzione</b>	<b>13</b>
<b>2.0 Soggetti obbligati: defnizioni e adempimenti</b>	<b>16</b>
<b>3.0 L'adesione a CONAI</b>	<b>25</b>
<b>4.0 Il Contributo Ambientale</b>	<b>31</b>
<b>5.0 Importazione</b>	<b>47</b>
<b>6.0 Versamento del Contributo Ambientale</b>	<b>51</b>
<b>7.0 Esportazione</b>	<b>54</b>
<b>8.0 Casi particolari</b>	<b>60</b>
<b>9.0 Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI</b>	<b>68</b>
<b>10.0 Controlli, sanzioni e autodenuncia</b>	<b>73</b>



---

## 1.0

# Introduzione



### A CHI È RIVOLTA QUESTA GUIDA

La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” è uno strumento operativo che documenta le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell’intero sistema imballaggi.

La Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.

Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.

### CONAI

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con oltre 1.000.000 di iscritti, ed è costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema CONAI si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

### CHI PARTECIPA

In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime de-



stinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di "imballaggi pieni" (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

#### ADESIONE A CONAI

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa) e si traduce nell'acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorziato.

#### CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo.

I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono

---

comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.


Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli esportatori.

#### CASI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

Nel tempo le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Inoltre, poiché il rapporto tra CONAI e i Consorziati si estende al di là della gestione tecnica degli adempimenti, gli operatori potranno completare le indicazioni contenute nel testo con altre informazioni e servizi disponibili on line nel sito [www.conai.org](http://www.conai.org). Nel sito infatti sono disponibili informazioni aggiornate su tutti gli argomenti di interesse, come ad esempio le liste esemplificative e non esaustive degli articoli che vanno considerati “imballaggi” o “non-imballaggi” ai fini dell’applicazione del Contributo.

Lo Statuto e il Regolamento Conai, che nell’anno 2015 hanno subito alcune modifiche, sono disponibili sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione Download Documenti/Governance.





## 2.0

# Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti

### PREMESSA

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.

In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i produttori e gli utilizzatori [...] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio [...]. A tal fine [...] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi".

Lo stesso art. 221, al comma 3, lettera b), prevede che i produttori aderiscano ad uno dei Consorzi di Filiera (di cui all'art. 223 del medesimo Decreto).

In alternativa, i produttori possono "organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi" (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06).

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispondono al produttore e all'utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

## 2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".



## PRODUTTORI<sup>1</sup> DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

### **DEFINIZIONE**

*È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della "responsabilità condivisa", è tenuta ad alcuni adempimenti.*

### **ADESIONE**

*Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.*

### **CONTRIBUTO**

*Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"autoproduttore".*

**1.** In questa categoria rientra anche il commerciante di materie prime destinate a imballaggi.



## IMPORTATORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

### **DEFINIZIONE**

*Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).*

### **ADESIONE**

*Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.*

### **CONTRIBUTO**

*L'attività di importazione di materie prime obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"autoproduttore".*

2. In questa categoria rientra anche il commerciante di semilavorati destinati a imballaggi.

**Es** Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

**!** Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. "terzisti".

## PRODUTTORE-TRASFORMATORE<sup>2</sup> DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

### DEFINIZIONE

*Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono "ancora" imballaggi, il loro produttore/trasformatore (come il produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti.* **Es**

### ADESIONE **!**

*Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.*

### CONTRIBUTO

*Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il produttore fornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".*

## IMPORTATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

### DEFINIZIONE

*Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).*

### ADESIONE

*Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.*

### CONTRIBUTO

*L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'importatore fornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".*

## PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

### **DEFINIZIONE**

*È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.*

### **ADESIONE**

*Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.*

### **CONTRIBUTO**

*L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).*

## IMPORTATORE-RIVENDITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

### **DEFINIZIONE**

*L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo CONAI assimila gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti ai produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.*

### **ADESIONE**

*Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.*

### **CONTRIBUTO**

*L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.*

**!** L'importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli utilizzatori e per questo è considerato "produttore"; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un "utilizzatore".





## 2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

### ACQUIRENTE-RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

#### **DEFINIZIONE**

*È l'utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L'impresa può acquistare gli imballaggi da un produttore o da un commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.*

#### **ADESIONE !**

*Si iscrive a CONAI come utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).*

#### **CONTRIBUTO**

*L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.*

**!** Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. "terzisti".

### IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI

#### **DEFINIZIONE**

*Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'"importazione di imballaggi pieni". Infatti, gli "imballaggi pieni" non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).*

#### **ADESIONE**

*Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).*

#### **CONTRIBUTO**

*L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.*

**!** La definizione di "importatore di imballaggi pieni" comprende due casi diversi:

- l'importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
- l'importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.

In entrambi i casi l'importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi importati.

Capitolo 5 

## AUTOPRODUTTORE

### **DEFINIZIONE**

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". **Es** Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima o semilavorato) e a CONAI una specifica dichiarazione.

### **ADESIONE**

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

### **CONTRIBUTO**

L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime (o semilavorati) che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) per imballaggio occorrenti per confezionare i propri prodotti è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

**Es** Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.

### **Vedi**

Paragrafo 4.1.3

## COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

### **DEFINIZIONE**

È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo.

### **ADESIONE**

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

### **CONTRIBUTO**

L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:

- acquisto di imballaggi pieni in Italia. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.



## COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

### **DEFINIZIONE**

*È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.*

### **ADESIONE**

*Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").*

### **CONTRIBUTO**

*L'attività commerciale riferita agli imballaggi vuoti (se acquistati esclusivamente in Italia) richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita.*

*Il commerciante che acquista anche all'estero imballaggi vuoti può equiparare gli acquisti nazionali a scambi tra produttori e quindi assolvere (anche in relazione agli imballaggi acquistati in Italia) a tutti gli obblighi dei produttori stessi: applicazione in fattura, dichiarazione periodica e versamento del Contributo ambientale al Conai.*

### **Vedi**

Capitoli 3 e 4  
per approfondimenti rispetto  
ad adesione e Contributo.



Per i produttori o utilizzatori che acquistano/importano imballaggi vuoti per il successivo trasferimento ad utilizzatori a titolo non traslativo della proprietà, sono previste specifiche procedure di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale CONAI.



Capitolo 8.

## 2.3 Soggetti esclusi

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

- \_\_\_\_\_ quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- \_\_\_\_\_ quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- \_\_\_\_\_ quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI i soggetti indicati all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, comma 3, lett. a) e c).

### Es

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all'iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

## 2.4 Azienda estera

L'impresa estera che intende sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili può farlo nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell'IVA).

Il rappresentante fiscale deve iscriversi a CONAI in nome e per conto dell'impresa rappresentata ed effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale CONAI ed il relativo versamento.

In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, CONAI consente alle imprese estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia **N1** di eleggere domicilio speciale **N2** ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale.

Qualora la nomina del rappresentante fiscale e l'identificazione diretta siano precluse all'impresa estera che, pur effettuando direttamente cessioni ai clienti italiani, disponga di una stabile organizzazione in Italia, la facoltà di sostituirsi a detti clienti negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili è accordata alla medesima stabile organizzazione, la quale, in nome e per conto della casa madre, si iscrive a CONAI ed assolve agli obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale.

Si precisa che, in tutti i suddetti casi, le fatture di vendita (o relative a trasferimenti a qualunque altro titolo) degli imballaggi (vuoti e/o pieni) dovranno

### N1

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

### N2

Ex art. 47 del Codice Civile, in forma scritta.





no riportare anche le indicazioni relative al Contributo Ambientale CONAI previste dalle disposizioni consortili, in modo da consentire ai clienti nazionali di disporre delle informazioni necessarie per gli eventuali successivi adempimenti.

Qualora l'impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del Contributo Ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6 è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal CONAI. Per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso (artt. 2, comma 5 e 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI).

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiedere l'invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente (art. 4, comma 12, del Regolamento CONAI).

#### Vedi

Paragrafo 4.3.4

Per approfondimenti e per attivare le procedure previste, anche in merito alle tipologie di garanzie da prestare, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica [adesioni@conai.org](mailto:adesioni@conai.org).



Nel caso in cui un produttore nazionale trasferisca e fatturi imballaggi ad un'azienda estera (che non abbia optato per una delle modalità di adesione al Conai di cui sopra) con consegna ad un cliente in Italia di quest'ultima, ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai, si deve sempre fare riferimento alle regole generali consortili. In tal caso, il flusso della fatturazione degli imballaggi Italia/Estero non deve tenere conto del Contributo Ambientale così come se gli stessi imballaggi fossero stati consegnati all'estero. Sarà onere degli importatori nazionali che ricevono la fattura dall'azienda estera a dichiarare e versare il Contributo Ambientale Conai così come per tutte le altre importazioni.

Per contro, il produttore nazionale che trasferisce e fattura imballaggi ad un'azienda nazionale con consegna all'estero ad un cliente di quest'ultima, applicherà in fattura il Contributo Ambientale Conai come qualsiasi altra prima cessione. La stessa azienda nazionale avrà diritto a richiedere l'esenzione per il Contributo Ambientale relativo agli imballaggi per i quali ha richiesto al fornitore la consegna all'estero.



## 3.0 L'adesione a CONAI

### PREMESSA

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a CONAI occorre inviare la "domanda di adesione" con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato. Da settembre 2015 è attivo il servizio "Adesione on line" per l'invio della domanda di adesione a Conai attraverso il portale [impresainungiomo.gov.it](http://impresainungiomo.gov.it), direttamente dal sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org). Per le aziende già consorziate, è possibile comunicare anche le variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) o il recesso, utilizzando il medesimo portale web.

Di seguito, sono illustrate le indicazioni sui tempi, le modalità d'adesione, gli obblighi e i diritti del Consorziato.

È comunque possibile continuare ad utilizzare i canali tradizionali per l'invio della modulistica di adesione, variazione dati e recesso.

### 3.1 Termini per l'adesione

L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

#### ***3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi***

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

## 3.2 Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del Consorziato

### 3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione



Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI "per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso".

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. All'atto dell'adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro.

L'ammissione al CONAI delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi è effettuata sulla base delle domande presentate [...] (art. 6, comma 7 dello Statuto).

### 3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se "produttore" o "utilizzatore".

Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli utilizzatori in "commercianti e distributori" e "altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)".

#### Vedi

Parte seconda, Domanda di adesione e relative istruzioni.



Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività.

### **IL CASO DELL'IMPRESA CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ (L'ATTIVITÀ PREVALENTE)**

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (utilizzatore di imballaggi).

Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa.

! Il concetto di attività prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti agli imballaggi.

### **CODICE SOCIO**

All'atto dell'iscrizione Conai attribuisce a ciascun Consorziato un codice socio, che può essere comunicato all'impresa anche in un momento successivo all'adesione stessa.

! Nel caso in cui il Consorziato non conoscesse il proprio codice socio può richiederlo tramite e-mail a [supporto@conai.org](mailto:supporto@conai.org) o [adesioni@conai.org](mailto:adesioni@conai.org).

### **ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI**

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce I, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.

! Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

### ***3.2.3 Obblighi e diritti dei Consorziati***

I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.

#### **DIRITTO DI VOTO**

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI.

Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

#### **DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte.

È possibile, anche all'atto dell'adesione, conferire delega specifica compi-





### Vedi

Parte seconda, Delega di voto e relative istruzioni.



Tali variazioni che riguardano la quota di adesione, la categoria di appartenenza, i dati anagrafici o l'operazione societaria avvenuta, possono essere comunicate a Conai anche tramite il servizio adesione on line dove il Consorziato ha a disposizione la modulistica specifica.



Sito [www.conai.org](http://www.conai.org): cliccare "accedi" sul banner "adesione on line" a fondo pagina.

### Vedi

Parte seconda, Dichiarazione di variazione dati e relative istruzioni.

lando l'apposita sezione della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato.

### 3.2.4 Variazione della quota di adesione

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta, le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a CONAI l'importo corrispondente alla variazione, allegando l'attestato di versamento.

### 3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza

Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, presenta una nuova domanda di adesione, indicando la nuova categoria d'appartenenza nonché la data di variazione. La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza.

### 3.2.6 Variazione dati aziende consorziate

È stato predisposto un modulo di "dichiarazione di variazione dati" per comunicare a CONAI variazioni anagrafiche che:

\_\_\_\_\_ **non implicano variazione di codice fiscale:** in tal caso il modulo può anche non essere corredato dalla documentazione richiesta a supporto;

\_\_\_\_\_ **implicano variazione di codice fiscale:** in tal caso l'operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che "la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione".

### 3.2.7 Recesso dal Consorzio

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

———— **Articolo 9:** “il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d'ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.

———— **Articolo 10:** “è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile [...]”.

———— **Articolo 11:** “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorzio receduto o escluso”.

———— **Articolo 12:** “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

La richiesta di recesso deve essere presentata quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l'impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.

In caso di cessione dell'azienda, la richiesta di recesso del soggetto cedente deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di variazione dati.

#### Vedi

Parte seconda, Richiesta di recesso e relative istruzioni.



La richiesta di recesso può essere effettuata anche con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art.17 del Regolamento CONAI).

Il Consorzio può comunicare il recesso anche tramite il portale web.



Sito [www.conai.org](http://www.conai.org): cliccare "accedi" sul banner "adesione on line" a fondo pagina.

## 3.3 I Consorzi di Filiera: adesione e alternative

### 3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai





singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

### **3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera**

Il D.Lgs. 152/06 prevede, all'articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i produttori che volessero effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In particolare questi produttori possono:

- \_\_\_\_\_ organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- \_\_\_\_\_ attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...].

### **3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in appendice è riportato uno schema esplicativo, per ogni Consorzio di Filiera, dei soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e dei criteri di calcolo delle quote di adesione, rimandando per tutti gli approfondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi.

Per perfezionare l'iscrizione, quindi, è necessario rivolgersi ai singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nello stesso schema.

#### **Vedi**

Parte terza,  
Schemi esemplificativi -A.

---

## 4.0

# Il Contributo Ambientale



### PREMESSA

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

La corresponsione del Contributo Ambientale CONAI è regolato dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/06. In particolare l'articolo 224, comma 3, lett. h), stabilisce che la ripartizione del "corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera h), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata" debba avvenire "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento CONAI. In particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto precisa che "le somme dovute da tutti i Consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la **prima cessione** a un utilizzatore".

La successiva lettera d) dell'articolo 14 precisa inoltre che "nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme [...]".

### ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER MATERIALE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: "[...] Il Contributo Ambientale CONAI è determinato dal Consiglio di Amministrazione".



#### ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER L'ANNO 2016

<u>MATERIALE</u>	<u>EURO/TON</u>
<i>Acciaio</i>	13,00
<i>Alluminio</i>	45,00
<i>Carta</i>	4,00
<i>Legno</i>	7,00
<i>Plastica</i>	188,00
<i>Vetro</i>	17,30

#### Vedi

Parte terza,  
Schemi esemplificativi -B.

Il Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998.

### 4.1 La "prima cessione" e altre formule particolari

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato "prima cessione". Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

\_\_\_\_\_ dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore;

\_\_\_\_\_ del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

All'interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera se facoltativamente iscritta a CONAI. Per questo CONAI ha definito, nei paragrafi successivi, le principali formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l'estero, o comunque l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.






#### 4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sei tipologie previste da CONAI) “trasferisce” questi imballaggi a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci. Il produttore/importatore deve effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale. L’utilizzatore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

**!** Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

#### PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGIO DA PRODUTTORE/IMPORTATORE A UTILIZZATORE



#### 4.1.2 Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “commerciante/distributore”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li “cede” a una azienda commerciale/distributrice che non effettua alcuna lavorazione sugli imballaggi ma semplicemente li rivende all’utilizzatore. Il produttore/importatore deve effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante/distributore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture emesse.



### 4.1.3 Prima cessione da “produttore/importatore” di materia prima a “utilizzatore/autoproduttore”

In questo caso la prima cessione avviene tra il produttore/importatore di materia prima e l'autoproduttore che è considerato a tutti gli effetti utilizzatore, anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi. Poiché il produttore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l'autoproduttore deve segnalare ai propri fornitori e a CONAI il proprio “status” di autoproduttore attraverso una specifica dichiarazione (modulo 6.4).


Dal momento in cui il produttore/importatore di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue materie prime sono destinate a un autoproduttore (configurandosi quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.



L'autoproduttore è tenuto a segnalare il proprio status attraverso il modulo 6.4 anche ai fornitori/riparatori cosiddetti “terzisti”, nel caso in cui questi ultimi impieghino materie prime per la riparazione degli imballaggi.

#### PRIMA CESSIONE DI MATERIE PRIME (O SEMILAVORATI) DA PRODUTTORE/IMPORTATORE A AUTOPRODOTTORE



### 4.1.4 Cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti ad altro “produttore” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li cede a un altro produttore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore.



In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata "prima cessione" quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. Il produttore/cessionario deve rilasciare un'attestazione di esenzione al produttore/cedente con la quale specifica di essere produttore di imballaggi, Consorziato CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale. Nel contempo, il produttore/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda "cessione tra produttori" collegata ai moduli 6.1 e 6.2. Diversa è la situazione del produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto: in questo caso il produttore agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

#### Vedi

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), dichiarazioni on line, moduli 6.1 e 6.2 - Scheda "cessione tra produttori" e relative istruzioni.

#### 4.1.5 Casi particolari che riguardano l'"utilizzatore/importatore"

Quando gli utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti CONAI.

Per utilizzatori/importatori si intendono:

- \_\_\_\_\_ gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a utenti finali;
- \_\_\_\_\_ gli autoproduttori/importatori, cioè gli autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano o riparano direttamente gli imballaggi con i quali confezionano le proprie merci.



Tali adempimenti valgono per tutti gli imballaggi (di proprietà o detenuti a qualunque altro titolo, ad esempio, a noleggio) utilizzati per il confezionamento delle merci importate.



Capitolo 8.



**Vedi**

Capitolo 5.

**Vedi**


Paragrafo 4.2.3.

In particolare:

\_\_\_\_\_ l'utilizzatore/importatore deve effettuare procedure specifiche di dichiarazione periodica e versamento.

\_\_\_\_\_ l'utilizzatore successivo, che riceve le merci dall'importatore, è tenuto a pagare il Contributo Ambientale e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

**PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGI DA IMPORTATORE – UTILIZZATORE**



**4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi**

Quando un autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle fatture emesse il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore.

**Vedi**

Paragrafo 4.2.1.

Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di non applicare il Contributo Ambientale.



#### 4.1.7 Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo

Come noto, il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ovvero al trasferimento dell’imballaggio dall’ultimo produttore al primo utilizzatore. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l’effettivo ingresso al consumo dell’imballaggio. Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse, ecc., prodotti nei diversi materiali).

In tutta analogia si opera per l’imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato.

Con specifico riferimento ai pallet in legno si applicano le procedure previste dalla Circolare CONAI del 10.12.2012.



Per le seguenti particolari tipologie: cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio e pallet in legno esistono particolari procedure forfetizzate/agevolate di applicazione/dichiarazione del Contributo Ambientale.



Capitolo 8.

**Vedi**

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
“Circolari applicative”.

#### 4.1.8 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà

Nel caso in cui gli imballaggi importati o prodotti/acquistati sul territorio nazionale siano trasferiti all’utilizzatore – per il confezionamento delle sue merci – a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio a noleggio) sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al capitolo 8, ove sono illustrate anche altre casistiche particolari di applicazione/dichiarazione/versamento/esenzione del Contributo Ambientale.



## 4.2 Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI

Vengono qui evidenziate le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti. Seguono, inoltre, alcune esemplificazioni sui diversi casi.

### 4.2.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

\_\_\_\_\_ il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;

\_\_\_\_\_ l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;

\_\_\_\_\_ il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

#### **UNITÀ DI MISURA**

Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso. In alternativa è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche.

Parte terza,  
Schede tecniche  
per materiale.

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso unitario dell'imballaggio} \\ \text{per materiale} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{n. dei pezzi} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Ammontare del Contributo} \\ \text{per ton} \end{array} \right|$$

#### **ASPETTI FISCALI**

Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione IVA. Il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento. Pertanto, nei confronti dei clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. In caso di plafond per export del cliente, l'applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso.

Capitolo 7.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO  
DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

**ESEMPIO 1**

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)</i>	pz	2.000	1,11	2.220,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica</i>	ton	1,554	188,00	292,15	22%
<b>Imponibile</b>				<b>2.512,12</b>	<b>22%</b>

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPI DI IMBALLAGGIO DELLO STESSO  
MATERIALE

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

**ESEMPIO 2**

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1</i>	n.	350	3,98	1.393,00	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	ton	2,450	7,00	17,15	22%
<i>Pallet di tipo 2</i>	n.	440	5,47	2.406,80	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	ton	4,840	7,00	33,88	22%
<b>Imponibile</b>				<b>3.850,83</b>	<b>22%</b>

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

**ESEMPIO 3**

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1 (ton teoriche 0,007)</i>	n.	350	3,98	1.393,00	22%
<i>Pallet di tipo 2 (ton teoriche 0,011)</i>	n.	440	5,47	2.406,80	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	ton	7,290	7,00	51,03	
<b>Imponibile</b>				<b>3.850,83</b>	<b>22%</b>



#### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER MATERIALI DIVERSI

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali si può far riferimento all'esempio 4.

#### **ESEMPIO 4**

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Cassa americana in cartone ondulato (ton cadauna 0,00018)</i>	n.	1.500	4,13	6.195,00	22%
<i>Contributo Ambientale carta</i>	ton	0,270	4,00	1,08	22%
<i>Bottiglie (ton cadauna 0,00043)</i>	n.	2.500	0,62	1.550,00	22%
<i>Contributo Ambientale vetro</i>	ton	1,075	17,30	18,60	22%
<b>Imponibile</b>				<b>7.764,68</b>	<b>22%</b>

#### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI COMPOSITI (POLIACCOPPIATI)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al Contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

#### **Vedi**


Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 1.

#### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI MULTIMATERIALI

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato ad ogni materiale componente l'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti l'imballaggio e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

#### **Vedi**

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 4.





#### **4.2.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori**

Il produttore di materia prima destinata a imballaggi, quando rifornisce un autoproduttore, effettua una prima cessione ed è quindi tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

In tal caso il produttore di materia prima deve effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non è tenuto invece ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensabile che l'autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4).

##### LA DICHIARAZIONE DELL'AUTOPRODUTTORE (MODULO 6.4)

La "Dichiarazione autoproduttore" deve riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare o del legale rappresentante. L'autoproduttore deve inviarne una copia al proprio fornitore di materia prima (anche per la riparazione di imballaggi) e una copia per conoscenza a CONAI. Quando il produttore di materia prima ha ricevuto la "Dichiarazione autoproduttore" dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

##### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONE DI PIÙ PRODOTTI DELLO STESSO MATERIALE

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

#### **4.2.3 Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura**

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente può alternativamente



Poiché l'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI), le fatture emesse dai fornitori per il servizio di riparazione degli imballaggi dovranno indicare separatamente i quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione, con le medesime modalità previste per i produttori di materia prima/semilavorati, anche ai fini della successiva dichiarazione a CONAI.

##### **Vedi**

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempi 2 e 3.



### Vedi

Per maggiori informazioni,  
Statuto e Regolamento CONAI.

evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referenza o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".

### EPOSIZIONE IN FATTURA "PER REFERENZA"


Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "referenza", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste. Il Contributo Ambientale può essere evidenziato "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

### Vedi

Per un esempio di scheda  
extracontabile, pagina 44.

Scheda   
extracontabile.

### ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO "PER COLONNA"

Immaginiamo che un'azienda vinicola (utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (commerciante/distributore). Si suppone che il "Contributo Ambientale CONAI Unitario" per referenza (cioè per ogni confezione) sia pari a 0,107 Euro. 

La fattura, con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

<u>REF. DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>VALORE UNIT. NETTO EURO</u>	<u>CONTR. AMBIENTALE UNIT. EURO</u>	<u>TOTALE EURO</u>	<u>IVA</u>
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,142	0,107	1.700,92	22%

### ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO "PER RIGA"

Nel caso della stessa azienda dell'esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

<u>REF. DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>VALORE UNIT. NETTO EURO</u>	<u>TOTALE EURO</u>	<u>IVA</u>
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,249	1.700,92	22%
<i>di cui Contributo Ambientale CONAI unitario 0,107 Euro</i>					

### “CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO”

In alternativa all’esposizione in fattura, l’utilizzatore può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”. Questa dicitura segnala all’acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato “internalizzato” nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”, il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola “referenza” una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l’imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell’ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l’incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.



La dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” deve essere utilizzata anche per i trasferimenti di imballaggi a titolo diverso dalla vendita, nel caso in cui gli stessi siano già stati assoggettati a Contributo Ambientale CONAI.



### **ESEMPIO**

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale CONAI internalizzato, nel modo seguente:

<u>REF. DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>VALORE UNIT. NETTO EURO</u>	<u>TOTALE EURO</u>	<u>IVA</u>
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,249	1.700,92	22%
<i>Contributo Ambientale CONAI assolto</i>					

### LA SCHEDA “EXTRACONTABILE”

Quando l’utilizzatore deve individuare il “Contributo Ambientale Unitario” che deve essere applicato a ogni “referenza” (cioè a ciascuna unità di prodotto), deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali che lo compongono. Per farlo, deve elaborare una scheda extracontabile che documenta il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell’imballaggio esaminato.

### **ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI SCHEDA EXTRACONTABILE**

Un’azienda vinicola (utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che la “referenza” sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

#### SCHEDA CONTABILE PER SINGOLA REFERENZA (REFERENZA: CONFEZIONE DA 24 BOTTIGLIE DI VINO)

<u>TIPO DI IMBALLAGGIO</u>	<u>PESO</u>	<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE</u>	
	<u>TON</u>		<u>EURO/TON</u>	<u>TOT. EURO</u>
<i>24 bottiglie bordeaux</i>	0,00480	vetro	17,30	0,08304
<i>24 tappi in sughero</i>	0,00012	legno	7,00	0,00084
<i>24 etichette</i>	0,00005	carta	4,00	0,00020
<i>24 capsule</i>	0,00005	plastica	188,00	0,00940
<i>1 scatola</i>	0,00140	carta	4,00	0,00560
<i>Quota pallet</i>	0,00060	legno	7,00	0,00420
<i>Quota film termoretraibile</i>	0,00002	plastica	188,00	0,00376
<b>Totale Contributo Ambientale CONAI unitario per referenza</b>				<b>0,10704</b>

**!** Nel capitolo 8 sono indicati alcuni "Casi particolari" di esposizione in fattura del Contributo Ambientale per tipologie di imballaggi per le quali sono previste specifiche procedure.

### 4.3 Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

#### SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato per ciascun materiale. La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo.

#### **Vedi**

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni on line, Modulo 6.1  
e relative istruzioni.

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della dichiarazione periodica possono scegliere tra diverse procedure.

#### **Vedi**

Capitolo 5.

#### 4.3.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni

Le dichiarazioni possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo dichiarato nell'anno solare precedente. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi di dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile. L'impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: per la classe annuale si può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; per la classe trimestrale si può dichiarare anche mensilmente. Il produttore, per ciascuno dei materiali di imballaggio og-

getto della propria attività, può scegliere la classe di dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa presenti dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un produttore presenti dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro.



La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

#### Vedi

Parte terza, schemi esemplificativi – C, D ed E.

### 4.3.2 Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)

Tale scheda, collegata ai moduli 6.1 e 6.2, deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui:

**1** il produttore/dichiarante abbia effettuato:

- \_\_\_\_\_ cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore che abbia attivato la procedura "semplificata" cosiddetta "ex-ante" (plafond di esenzione comunicato al fornitore con modulo 6.5/Fornitori);
- \_\_\_\_\_ cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore abituale che abbia eventuali crediti residui al 31.12.2015 maturati attraverso la procedura di "conguaglio" a tutto il 31.12.2008;

**2** l'importatore di imballaggi vuoti o pieni, dichiarante secondo la procedura ordinaria sia contemporaneamente esportatore abituale ed abbia optato per una delle procedure previste al precedente punto 1.

#### Vedi

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni on line, moduli 6.1 e 6.2 – 6.3/Scheda quantità in esenzione e relative istruzioni.



Non vanno quindi indicate nella Scheda quantità in esenzione 6.3 tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative ad imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 10.12.2012 e 27.06.2013), le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell'apposita scheda collegata ai moduli 6.1 e 6.2.



**La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno 2014, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 26,00 Euro su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno 2015. La soglia di esenzione è variata da 26,00 a 50,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016 e pertanto per il corrente anno (2016) non sussiste l'obbligo di dichiarazione fino a concorrenza della nuova soglia. Si precisa che il limite di 50,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese espongono la dicitura: "Contributo

Ambientale CONAI assolto, ove dovuto". Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

**Le imprese di nuova costituzione,** che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

**Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.** Può avvenire che un Consorziato, che già presenta

dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

**Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

### 4.3.3 Modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

A partire dall'anno 2014, è diventato obbligatorio l'invio **attraverso il servizio di dichiarazione on line**, fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org> oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

### 4.3.4 Conservazione documentazione

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal Consorziato sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente.



Nel capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.

## 5.0 Importazione

### PREMESSA

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE sia extra UE (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate **N3**, di proprietà o ad altro titolo) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: una procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una procedura semplificata (valida solo per l'importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

#### **N3**

Compresi quelli delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature utilizzati (o comunque gestiti) nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.

### 5.1 Dichiarazione periodica per attività di importazione

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi trattati utilizzando il modulo 6.2 che può essere inviato a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.

#### *5.1.1 Procedura ordinaria*

È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale.



#### **Da quando calcolare l'effettuata importazione.**

Ai fini della compilazione della dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini;
- dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.



La procedura scelta vale per l'intero anno solare.

#### Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateriale" le importazioni "pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

Nel capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.

### 5.1.2 Procedura semplificata

Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:

- \_\_\_\_\_ alle imprese che siano già iscritte a CONAI;
- \_\_\_\_\_ esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- \_\_\_\_\_ in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra UE, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- \_\_\_\_\_ importazione di prodotti alimentari;
- \_\_\_\_\_ importazione di prodotti NON alimentari.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote per l'anno 2016, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

#### *Importazione di prodotti alimentari*

Aliquota dello **0,13%** sul valore complessivo delle importazioni.

#### *Importazione di prodotti NON alimentari*

Aliquota dello **0,06%** sul valore complessivo delle importazioni.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: **49,00 Euro/ton** senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari.



### 5.1.3 Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite

Per facilitare i Consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, CONAI ha classificato nello schema seguente le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

#### ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE DISPONIBILI PER CIASCUNA ATTIVITÀ

<b>IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI VUOTI</b>	
<i>Per uso diretto dell'importatore</i>	Procedura ordinaria
<i>Con cessione a utilizzatore</i>	Procedura ordinaria <sup>1</sup>
<i>Con cessione a produttore</i>	Nessun adempimento in relazione alla cessione <sup>2</sup>
<i>Con cessione a Utente finale</i>	Procedura ordinaria
<b>IMPORTAZIONE DI MATERIE PRIME E/O SEMILAVORATI</b>	
<i>Per uso diretto dell'importatore/produttore</i>	Nessun adempimento per le sole materie prime <sup>2</sup>
<i>Per uso diretto dell'importatore/autoproduttore</i>	Procedura ordinaria
<i>Con cessione a autoproduttore</i>	Procedura ordinaria <sup>1</sup>
<i>Con cessione a produttore</i>	Nessun adempimento in relazione alla cessione <sup>2</sup>
<b>IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI</b>	
<i>Per uso diretto dell'importatore</i>	Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>
<i>Con cessione a utilizzatore</i>	Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>
<i>Con cessione a Utente finale</i>	Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>

1. In questi casi l'importatore può adottare una procedura analoga a quella del produttore ed effettuare la dichiarazione periodica relativa alle importazioni attraverso il modulo 6.1 (nel quale dichiara anche le eventuali attività di produzione di imballaggi).

2. Va ricordato che tali casi devono essere intesi nel modo seguente:

- l'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a produttori, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione e neppure le materie prime importate e utilizzate direttamente dal produttore. In questi casi, infatti, la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del produttore destinatario dei materiali e del produttore/importatore all'atto della cessione degli imballaggi finiti prodotti con le materie prime importate;
- l'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente. Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la procedura ordinaria o, se ne ricorrono i presupposti, quella semplificata.

**!** **Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".**

In caso di utilizzo di imballaggi acquisiti mediante formule commerciali che non prevedono il trasferimento della proprietà (ad. esempio, noleggio) si fa rinvio al capitolo 8, Casi particolari.



## 5.2 La scelta delle classi di dichiarazione per l'importazione

Il modulo 6.2 per le attività di importazione può essere inviato a CONAI con periodicità diverse a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

Ogni Consorziato ha la facoltà di scegliere una classe di dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è più funzionale alla propria attività e/o alla propria organizzazione gestionale, amministrativa o informatica, ma non può passare alla periodicità annuale).

### Vedi

Parte terza,  
schemi esemplificativi – C.

Si ricorda che la soglia di esenzione per la procedura semplificata è variata da 52,00 a 100,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016. Pertanto, nel caso di utilizzo della procedura semplificata (modulo 6.2 Import), la soglia della fascia di esenzione è di 100,00 Euro per tutti gli imballaggi pieni importati (tenendo conto di tutte le procedure semplificate eventualmente adottate: sia sul valore delle merci che sulla tara delle stesse) anziché 50,00 Euro per materiale (nuova soglia per la procedura ordinaria).



## 6.0

# Versamento del Contributo Ambientale

### PREMESSA

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i produttori, o gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza, indicati nel seguente prospetto.

### **Intesa Sanpaolo SpA Filiale 27 - Piazza Diaz 7, 20123 - Milano**

	<b>Codice IBAN</b>	<b>SWIFT</b>
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMMJ59
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMMJ59
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMMJ59
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMMJ59
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMMJ59
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMMJ59
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMMJ59

**!** Per tutti i pagamenti delle fatture, indicare come beneficiario del bonifico "CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI".

## 6.1 Criteri di fatturazione CONAI

CONAI emette fattura per l'importo dei Contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi residui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di importi complessivi annuali fino a 50,00 Euro per materiale o 100,00 Euro per calcolo forfettizzato/semplificato, CONAI non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.



## 6.2 Le fatture inviate da CONAI

CONAI fattura il Contributo che gli viene dichiarato dai propri Consorziati, in nome e per conto dei Consorzi di Filiera. Nel caso in cui il Contributo sia stato dichiarato attraverso un calcolo forfetizzato, la fattura riporterà solo il logo CONAI; se, invece, è stata utilizzata una procedura ordinaria, si riceverà una fattura con il logo del Consorzio di riferimento per quel materiale (destinatario del Contributo in oggetto), ma anche il logo di CONAI, in quanto soggetto che riceve e gestisce contabilmente le dichiarazioni periodiche del Contributo.

### Vedi

Esempio di fattura, relativa a dichiarazioni in procedura ordinaria, parte terza, schemi esemplificativi – F.



### Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI.

#### IVA

CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA ordinaria del 22% (vigente alla data di stampa della presente Guida: gennaio 2016) in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture un Contributo Ambientale assoggettato a un'aliquota IVA diversa da quella "ordinaria" che

gli verrà imputata da CONAI e vigente al momento della fatturazione.

#### Scritture contabili

Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

## 6.3 Rettifiche di dichiarazione/fatturazione

### 6.3.1 Rettifiche di dichiarazione in eccesso

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l'importo esatto e/o con allegata una richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e la specifica della causale dell'errore.

### 6.3.2 Rettifiche di dichiarazione insufficiente

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata presentando un'autodenuncia con la specifica causale e mediante la presentazione, nei trenta giorni successivi all'autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente.



È possibile effettuare le rettifiche di dichiarazione (purchè ancora non fatturata) anche tramite il servizio di Dichiarazioni on line cliccando sulla voce del menu "Consultazione/Modifica dichiarazioni".

### Vedi

Parte seconda, modello di autodenuncia e relative istruzioni.

### 6.3.3 Resi

Si possono verificare due casi:

\_\_\_\_\_ la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;

\_\_\_\_\_ il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al momento della nuova dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1, o 6.2 in caso di importazione). !

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.



In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).





## 7.0 Esportazione

### PREMESSA

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e per l'utilizzatore.

Il produttore di imballaggi vuoti, quando effettua esportazioni, trasferisce all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore. In pratica, la sua esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi.

L'utilizzatore si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta una prima cessione da parte di un produttore. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate dopo essere state sottoposte al Contributo Ambientale. Ad esempio:

- un utilizzatore che acquista gli imballaggi (quindi paga il Contributo al fornitore) ed esporta una parte della propria produzione;
- un importatore di merci imballate (che ha pagato il Contributo sugli imballaggi importati) ed esporta parte di queste merci;
- un autoproduttore che paga il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori di materia prima ed esporta una parte della propria produzione.



Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l'estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al capitolo 8, Casi particolari.

Le aziende "esportatrici nette" possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

CONAI prevede due procedure di esenzione, una ordinaria ("ex-post", par. 7.1) e una semplificata ("ex-ante", par. 7.2). Per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate è prevista una procedura di compensazione import/export (par. 7.3), alternativa alle due precedenti.

## 7.1 Procedura ordinaria (“ex-post”) di esenzione per esportazione

Il Consorziato che durante l’anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal produttore di imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comporta come utilizzatore, ad esempio nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare e vendere all’estero i propri prodotti. Presentano il modulo 6.6 anche coloro che fanno uso della procedura di compensazione import/export (modulo 6.10) e che a fine anno risultano a credito per uno o più materiali.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 debitamente compilato) **entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio** dell’anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.**

## 7.2 Procedura semplificata (“ex-ante”) di esenzione per esportazione

La procedura semplificata (“ex-ante”) si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, l’esportatore può richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell’anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale. Tale procedura sarà preferibilmente adottata da imprese i cui imballaggi sono oggetto di prima cessione. Gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la procedura ordinaria (“ex-post”), secondo le modalità previste.

Il Consorziato avvia la procedura attraverso l’inoltro a CONAI del modulo 6.5 CONAI e ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori.



Gli esportatori possono richiedere il rimborso solo se iscritti a CONAI.

### Vedi

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni on line, modulo 6.6 e relative istruzioni.



**Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 26,00 Euro per ciascun materiale. Per le richieste di rimborso che perverranno nel 2017 a consuntivo dell’anno 2016 la soglia minima verrà elevata da 26,00 a 50,00 Euro per materiale.**

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono assoggettate al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l’effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

### Vedi

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni on line, modulo 6.5 – CONAI e relative istruzioni e parte seconda, modulo 6.5 – Fornitori e relative istruzioni.





Con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l'anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti, effettuati nell'anno precedente.

**Per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI le richieste di rimborso pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine su indicato non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Rimane l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.**

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione "ex-ante" in procedura semplificata.

Dal momento dell'invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta di CONAI.

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai propri fornitori.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino all'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, il Consorziato può utilizzare il plafond dell'anno precedente.

Il modulo va inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** di ogni anno (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.

#### MODULO 6.5 FORNITORI

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale, nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei plafond indicati. Il modulo va inviato ai fornitori entro il termine previsto per l'invio a CONAI del modulo 6.5 CONAI (fa fede la data di spedizione del fax o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il modulo può ovviamente essere inviato anche successivamente ai fornitori acquisiti dopo tale termine.

#### ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

I fornitori (produttori) che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

- \_\_\_\_\_ esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), indicata dall'esportatore;
- \_\_\_\_\_ indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione (colonna A e 6.3/Scheda quantità in esenzione dei moduli 6.1 e 6.2).

#### ESPOSIZIONE IN FATTURA DELL'ESENZIONE

Il produttore/fornitore, dopo aver ricevuto dall'utilizzatore/esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà esplicitare nelle proprie fatture emesse la percentuale di esenzione (plafond) per singolo ordine. In pratica, il fornitore deve ridurre, della stessa percen-



tuale del plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

### **ESEMPIO**

Si suppone che un Consorziato utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e a CONAI) un plafond sul vetro pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauna) la fattura all'utilizzatore/esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>QUANTITÀ</b>	<b>PREZZO UNIT. EURO</b>	<b>IMPORTO TOT. EURO</b>	<b>IVA</b>
<i>Bottiglie in vetro (gr cadauna 250 - ton lotto 1)</i>	pz.	4.000	0,207	828,00	22%
<i>Contributo Ambientale vetro</i>	ton	0,800	17,30	13,84	22%
<b>Imponibile</b>				<b>841,84</b>	<b>22%</b>
<i>Plafond su Contributo Ambientale CONAI vetro 20%</i>					

### **INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI IN ESENZIONE PER ESPORTATORI NEI MODULI 6.1 E 6.2 (6.3/SCHEDA QUANTITÀ IN ESENZIONE)**

Quando il fornitore/produttore di imballaggi o l'importatore effettua la dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A dei moduli 6.1 o 6.2, riportando tali quantitativi in esenzione nella Scheda quantità in esenzione 6.3. Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione (per plafond "ex-ante" o per residui crediti per conguaglio maturati al 31.12.2008 e non ancora utilizzati al 31.12.2015) e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale.

**!** Tutte le procedure indicate per il fornitore/produttore valgono anche per l'importatore che rifornisce utilizzatori/esportatori e per il fornitore di materie prime che le cede in esenzione ad un autoproduttore/esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

## **7.3 Procedura di compensazione import/export**

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè



alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da Consorziati che non si trovano sbilanciati in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la definizione/regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

#### CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE

—— Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale vengono assoggettati interamente a Contributo Ambientale.

—— Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.

**Vedi**

Paragrafo 5.1.2



—— Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.

**Vedi**

Paragrafo 7.1



—— Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura ordinaria "ex-post".

—— La compensazione si applica esclusivamente tra import e export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

#### ADEMPIMENTI RICHIESTI PER LA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE

**Vedi**

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni  
on line, modulo 6.10  
e relative istruzioni.



—— Per l'attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorzio deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

—— Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorzio invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale. In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni), l'azienda versa a CONAI il Contributo relativo. In caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni), l'impresa riporta le quantità a credito nella colonna B sommando tale valore alla quantità di quel materiale esportato nel periodo successivo.

—— Le aziende non soggette a certificazione di bilancio, per poter utilizzare la procedura di compensazione, dovranno inviare – in aggiunta al modulo 6.10 – l'elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate.

—— Alla fine dell'anno il Consorzio invierà uno schema riepilogativo dell'anno trascorso, che servirà come reciproca verifica. Occorre effettuare il confronto tra i seguenti quantitativi:

$$\left| \begin{array}{l} \text{Totale quantità} \\ \text{importate} \end{array} \right| - \left| \begin{array}{l} \text{Totale quantità} \\ \text{esportate} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{l} \text{Quantità} \\ \text{fatturate} \end{array} \right| - \left| \begin{array}{l} \text{Credito di} \\ \text{fine anno} \end{array} \right|$$



## I CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi dichiarati attraverso le su indicate procedure di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del Consorziato che richiede il rimborso. Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione "ex-ante" in procedura semplificata. CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.



Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell'anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell'anno successivo) dovranno essere definite attraverso l'invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria "ex-post", nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima dichiarazione dell'anno successivo.



Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni on line,  
modulo 6.6 e relative  
istruzioni.



Tale procedura può essere utilizzata anche dagli operatori che acquistano imballaggi per il successivo trasferimento a utilizzatori, a titolo non traslativo della proprietà.



Capitolo 8.



## 8.0 Casi particolari

### 8.1 Formule particolari di esenzione - applicazione - dichiarazione del Contributo Ambientale

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri Consorziati, anche nell'ottica di adattare a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, elencati di seguito. L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

**Vedi** Parte seconda,  
modulo 6.12 e relative istruzioni.

#### IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private.

**Vedi** Parte seconda,  
modulo 6.13 e relative istruzioni.

#### IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Esenzione in caso di destinazione o consumo all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni on line, modulo 6.14  
e relative istruzioni.

#### FORFETTIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI SULLE ETICHETTE

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni on line, modulo 6.17  
e relative istruzioni.

#### FORFETTIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI SUGLI IMBALLAGGI IN SUGHERO

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

**Vedi** Parte seconda,  
modulo 6.18 e relative istruzioni.

#### FOGLIO DI ALLUMINIO

Esenzione per i rotoli astucciati destinati esclusivamente ad uso domestico.

## STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA (PIATTI E BICCHIERI)

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

**Vedi** Parte seconda, modulo 6.19 e relative istruzioni.

CONAI, sulla base di specifici approfondimenti nel tempo effettuati con le Associazioni di categoria interessate, ha deliberato formule particolari di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale CONAI, per le seguenti tipologie di imballaggi:

## NASTRI ADESIVI E CARTE GOMMATE

Per i nastri adesivi e le carte gommate è prevista la seguente procedura:

\_\_\_\_\_ Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo.

\_\_\_\_\_ I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo (fattore convenzionale di moltiplicazione = 0,5). Nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio, è così determinato:

*Nastri adesivi in materia plastica:*

$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso nastro} \\ \text{adesivo (ton)} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Fattore} \\ 0,5 \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Contributo Ambientale Conai} \\ \text{per plastica } 188,00 \text{ Euro/ton} \end{array} \right|$$

*Nastri adesivi a base cellulosica:*

$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso nastro} \\ \text{adesivo (ton)} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Fattore} \\ 0,5 \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Contributo Ambientale Conai} \\ \text{per carta } 4,00 \text{ Euro/ton} \end{array} \right|$$

## RECIPIENTI PER GAS DI VARIO TIPO RICARICABILI E NON

Il Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014 ha confermato la natura di imballaggio per i recipienti di gas di vario tipo escludendo gli estintori, in linea con la normativa comunitaria e nazionale. Nel contempo ha confermato anche l'esclusione dal campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i recipienti per gas – se ricaricabili. I recipienti per gas non ricaricabili, invece, rientrano nelle ordinarie procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale, a partire dal 1° luglio 2015 (circolare CONAI del 22 dicembre 2014).

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".

## VALVOLE PER BOMBOLE E GENERATORI AEROSOL

Il Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2012 ha abrogato la delibera del Comitato Esecutivo di CONAI del 22 dicembre 1998, riguardante una particolare procedura di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale sulle "valvole per bombole e generatori aerosol".





**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
"Circolari applicative".



Tale procedura è opzionale rispetto  
alla procedura ordinaria di  
dichiarazione.

Per effetto dell'abrogazione di tale procedura, l'onere dell'applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per le valvole ricade pertanto sui relativi produttori, secondo le regole ordinarie.

#### EROGATORI MECCANICI

Per effetto della modifica introdotta dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011, a partire dal 2012 i Consorziati produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano le quantità prodotte/importate direttamente a CONAI anziché per il tramite di un'Associazione di riferimento indicata nella delibera del 1998.

In estrema sintesi, la procedura prevede che sulla base dei preconsuntivi di cessione (relativi all'anno precedente), ai clienti utilizzatori nazionali, nonché dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per i dispenser, 24 grammi per i trigger), entro il primo trimestre di ciascun anno, le aziende comunicano le quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei Contributi per l'anno in corso.

Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura: "Contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi".

**Vedi** Parte seconda, moduli 6.12,  
6.13 e relative istruzioni.

Restano comunque valide le procedure di esenzione previste per gli imballaggi primari impiegati nel settore farmaceutico e parafarmaceutico.

#### CISTERNETTE MULTIMATERIALI, FUSTI IN PLASTICA O IN ACCIAIO RIGENERATI RE-IMMESSI AL CONSUMO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica, rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale, in alternativa alla procedura ordinaria sono previste procedure semplificate di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI. Tali procedure sono subordinate all'adesione a specifiche convenzioni/accordi sottoscritti da CONAI, Consorzi di Filiera (interessati in funzione dei materiali) e aziende/associazioni di riferimento. **Info 1 - pag. 67**

#### Vedi

Per la rideterminazione (a partire  
dall'1.10.2015) dei valori di  
Contributo Ambientale "unitario"  
e di peso standard per i fusti  
in acciaio rigenerati, circolare  
CONAI del 17.07.2015.

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
"Circolari applicative".

Per i fusti in acciaio rigenerati, dal 1° aprile 2014 è stata introdotta una nuova procedura semplificata di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale, alternativa a quella ordinaria (circolare CONAI del 19 marzo 2014).



## IMBALLAGGI TRASFERITI A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ NELL'AMBITO DI PARTICOLARI CIRCUITI

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 28 settembre 2011 ha deliberato una specifica procedura di applicazione, dichiarazione, versamento e rimborso del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI.

Tale procedura, in estrema sintesi, prevede in capo a un'azienda consorziata che – a titolo non traslativo della proprietà – acquisisce e/o trasferisce gli imballaggi:

- 1** l'obbligo di dichiarazione mediante la compensazione del Contributo Ambientale CONAI (attraverso il modulo 6.10) relativo agli imballaggi vuoti o pieni importati ed esportati, sia direttamente sia tramite i clienti (da informare opportunamente) ai quali gli imballaggi sono stati trasferiti a titolo non traslativo della proprietà;
- 2** l'assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI – anche attraverso il ricorso a pesi standard – delle materie prime utilizzate per la riparazione degli stessi imballaggi;
- 3** il riconoscimento di eventuali crediti risultanti (da modulo 6.10) al 31.12 di ogni anno, nei casi in cui gli imballaggi esportati (se già assoggettati interamente a Contributo Ambientale CONAI) siano superiori a quelli importati e dichiarati;
- 4** l'obbligo di fornire a CONAI tutte le informazioni a supporto delle dichiarazioni presentate;
- 5** l'autorizzazione di CONAI in forma scritta.



Per gli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell'ambito di particolari circuiti, a partire dal 2012 CONAI ha introdotto ulteriori procedure agevolate di applicazione/dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale facoltative, per le quali si fa rinvio ai successivi paragrafi (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b e Circolare CONAI 02.07.2012).

## IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O RETE COMMERCIALE

Il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2012 ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico), estendendolo – dalla stessa data – agli imballaggi impiegati tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. a).

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 21 marzo 2012 e del 27 giugno 2012, ha deliberato formule agevolate di applicazione/dichiarazione/versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili – di durata media pluriennale – impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, secondo le seguenti modalità, alternative alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI:



**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni on line, modulo 6.20  
e relative istruzioni.

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
"Circolari applicative".

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi **puntualmente controllati, certificati/verificabili** (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), è prevista **l'applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito**, anziché al momento della prima immissione al consumo (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b).

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni on line, moduli 6.1  
Plastica, 6.1 Vetro, 6.2 import  
e relative istruzioni.

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
"Circolari applicative".

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti chiusi ma con una **filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti** (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande), è prevista **una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale**, pari all'**85%** per le **bottiglie in vetro** e al **93%** per le **casce/cestelli in plastica** (Circolare CONAI 02.07.2012).

Tale procedura può essere estesa anche alle aziende operanti in sistemi di restituzione controllati, certificati/verificabili di cui alla Circolare CONAI del 05.04.2012. **Info 2 - pag. 67**

#### **PALLET IN LEGNO RE-IMMESSI AL CONSUMO E PALLET DI NUOVA PRODUZIONE STRUTTURALMENTE CONCEPITI PER IL PLURIENNALE RIUTILIZZO**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 21 novembre 2012 ha deliberato formule agevolate di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, che prevedono **percentuali di abbattimento** del peso nella misura del:

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
Dichiarazioni on line, modulo  
6.1 Legno e relative istruzioni.

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
"Circolari applicative".

**40%** sui pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);

**60%** sui pallet in legno (nuovi o re-immessi al consumo) se prodotti in conformità a capitoli codificati nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" (Circolare CONAI 10.12.2012). **Info 3 - pag. 67**

#### **ROTOLE, TUBI, CILINDRI SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 20 marzo e del 26 giugno 2013 ha riconosciuto la natura di imballaggio su **rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita** – confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2014.



Nel contempo, ferma restando la loro natura di imballaggio, i tubi, rotoli e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, costituente materia prima o semilavorato, che sono utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione del materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, sono esclusi dall'applicazione del Contributo Ambientale (circolare CONAI del 27.06.2013). **Info 4 - pag. 67**

**Vedi** Parte seconda, modulo 6.21 e relative istruzioni.

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".

#### CAPSULE SVUOTABILI PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 settembre 2014 ha ritenuto che rientrano nella definizione di imballaggio le **capsule per sistemi erogatori di bevande progettate per essere svuotate** manualmente dal consumatore con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa, confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2015 (Circolare CONAI del 7.10.2014). In linea con la normativa comunitaria e nazionale, è confermata la natura di imballaggio per le "capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso", già rientranti nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non sono, invece, imballaggio le "capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato". **Info 5 - pag. 67**

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".

#### PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER LE AZIENDE CHE GESTISCONO CONTESTUALMENTE ARTICOLI CLASSIFICABILI IMBALLAGGIO E NON IMBALLAGGIO, DEL TIPO VASI DA FIORI, GRUCCE PER INDUMENTI, CAPSULE PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE, PIZZI PER TORTE, ECC., CITATI – TRA GLI ESEMPI ILLUSTRATIVI – NELL'ALLEGATO E DEL D.LGS. 152/2006

Per tali aziende resta ferma la regola generale di applicazione del Contributo Ambientale CONAI da parte del produttore di imballaggio in occasione della "prima cessione" sulla quota (in tonnellate) di detti beni costituenti imballaggio. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di dette imprese, queste hanno la facoltà di determinare ogni anno, in via forfettaria, i quantitativi degli articoli costituenti imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale, sempre in prima cessione, tenuto conto della quota di essi acquistata nell'anno precedente e salvo conguaglio, da regolare al termine dell'esercizio direttamente con il CONAI. In particolare, ogni anno, a partire dal 2015, l'utilizzatore potrà richiedere l'applicazione del Contributo ai fornitori sulla base dei quantitativi gestiti come imballaggi nell'anno precedente, con conguaglio (a credito o a debito) da parte dello stesso utilizzatore direttamente con CONAI, a fine anno (circolare CONAI del 19.12.2014). **Info 6 - pag. 67**

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".





## CONCHIGLIE-CONTENITORI DI DEODORANTI PER LAVASTOVIGLIE E PROFUMATORI D'AMBIENTE

Alla luce degli esempi illustrativi dell'Allegato E del D.Lgs 152/2006, il Consiglio di Amministrazione di Conai, nella riunione del 24 giugno 2015 - **con effetto dal 1° gennaio 2016** - ha deliberato che rientra nella classificazione di imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, etc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione "graduale" del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.

Non è invece classificato imballaggio il contenitore se "ricaricabile" ovvero quando sia parte integrante del prodotto "profumatore" e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
"Circolari applicative".

**Info 7 - pag. 67**

## ESPOSITORI DI MERCI

**Ferma restando la natura di imballaggio** per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione di Conai, nella riunione del 25 novembre 2015 ha deliberato la seguente semplificazione procedurale per le imprese, **ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016:**


\_\_\_\_\_ **rientrano nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale Conai:**

- gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita, nonché:
- gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;

\_\_\_\_\_ **non sono da assoggettare a Contributo Ambientale Conai:**

- gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
  - gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita. **Info 8 - pag. 67**

**Vedi**  
Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
"Circolari applicative".



Per informazioni contattare il **numero verde CONAI 800.337799** o scrivere all'indirizzo di posta elettronica [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando nell'oggetto:



- Info 1** "Imballaggi rigenerati"
- Info 2** "Imballaggi riutilizzabili - delibere 21.03 e 27.06.2012"
- Info 3** "Pallet in legno - delibera 21.11.2012"
- Info 4** "Tubi e rotoli"
- Info 5** "Capsule svuotabili"
- Info 6** "Circolare CONAI del 19.12.2014"
- Info 7** "Profumatori d'ambiente"
- Info 8** "Espositori di merci"

## 8.2 Convenzioni

A partire dall'anno 1999, CONAI ha stipulato con alcune associazioni di categoria o gruppi di aziende specifiche convenzioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione/applicazione/esenzione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei seguenti settori interessati:

**Settore ortofrutticolo** (Procedura semplificata di dichiarazione Import/Export)

Associazione di riferimento:

Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole **N4** ;

**N4**

Ex Aneioa.

**Settore ceramico** (Particolare procedura semplificata "ex-ante"

per acquisti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI)

Associazione di riferimento:

Confindustria Ceramica;

**N5**

Ex FAID.

**Distribuzione** (Procedura semplificata di dichiarazione Import)

Associazione di riferimento:

Federdistribuzione **N5** ;

**N6**

Ad oggi Sistema Moda Italia,  
Federazione Italiana Industriali  
TessiliVari, Federmacchine e Anima.

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le aziende esportatrici nette (che prevede condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo Ambientale) e sono stati stipulati degli accordi con alcune associazioni **N6** di categoria in rappresentanza delle aziende esportatrici nette. Queste ultime possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).

**Vedi**

Parte seconda, modulo 6.22  
e relative istruzioni.

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
"Circolari applicative".



## 9.0

# Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI

### PREMESSA

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il Contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito [www.conai.org](http://www.conai.org) è stata attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare le liste – esemplificative e non esaustive – di articoli che CONAI considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

### 9.1 I criteri normativi

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. L'art. 218 (definizioni), comma 1, specifica:

"Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

**a imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

**b imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

**c imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;



**d imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; [...]”.

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri seguenti:

**i** sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

**ii** sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

**iii** i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Con il D.M. 22 aprile 2014 (che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2013/2/UE), pubblicato in G.U. il 14/06/2014, sono stati aggiornati gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi riportati nell'allegato stesso.

#### Vedi

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org) per la consultazione dell'elenco degli esempi illustrativi.

## 9.2 I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla citata norma nazionale e comunitaria, CONAI ha nel tempo pubblicato e aggiornato sul proprio sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org), nella sezione Imprese - “Cos'è imballaggio/cosa non è imballaggio”, due liste di riferimento, **esemplificative e non esaustive** della relativa gamma, degli articoli classificabili “imballaggi” e “non-imballaggi”. Tra gli articoli di più recente pubblicazione si segnalano le **Capsule per sistemi erogatori di bevande**, le **Gruce per indumenti**, gli **Articoli per confezionamento camicie e similari**, i **Profumatori d'ambiente** e i cosiddetti **Espositori di merci**.



### 9.3 Principali sentenze

**Alcune decisioni giurisprudenziali hanno chiarito importanti profili della nozione di imballaggio.**

UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA (N. 11074/2014)

ha confermato la natura di imballaggio dei mandrini (i tubi sui quali sono avvolti materiali flessibili: film plastico, carta, ecc.), ribadendo che l'obbligo ex lege dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio previsto sia dal Decreto Ronchi, sia dal D.Lgs. n. 152/2006 "prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (...) o secondario (...) ovvero terziario (...) in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che è deputato a svolgere, è in ogni caso destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico". La sentenza conferma inoltre che "un prodotto è qualificato come imballaggio con riguardo alla sua funzione, che è quella di contenimento, di protezione o di manipolazione delle merci per consentire la consegna e la presentazione dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente quindi dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli stessi imballaggi, con la conseguenza che la merce imballata può essere indifferentemente materia prima, semilavorato o prodotto finito". La sentenza precisa infine che "la direttiva n. 2004/12/CE ha lasciato inalterata la nozione di imballaggio contenuta nell'art. 3, comma 2, della direttiva 94/62/CE, concludendo, anche alla luce della direttiva 2013/2/UE, che "le anime delle bobine sono assoggettate al Contributo Ambientale CONAI".

UN'ALTRA SENTENZA DI PRIMO GRADO (TRIBUNALE DI ROMA, N. 8131/2014),

relativa alla natura d'imballaggio di una specifica categoria di beni costituita da bins di grandi capacità (superiori ai 100 litri), ne ha invece erroneamente negato la qualifica di imballaggi in quanto "per le loro caratteristiche (...) sono stati progettati e fabbricati per resistere e durare a lungo", sicché essi "non sono assimilabili a contenitori per l'utilizzo singolo o limitato nel tempo" in quanto "destinati ad un utilizzo prolungato e durevole" e "come ausilio duraturo all'attività dell'impresa all'interno del ciclo produttivo delle medesime e non al fine di garantire un idoneo trasporto della merce nel circuito produttore/utilizzatore/consumatore (e passaggi intermedi)".

La contrapposizione tra il concetto di "utilizzo singolo o limitato nel tempo" e quello di "utilizzo prolungato e durevole nel tempo" all'interno "del ciclo produttivo" dell'impresa è infatti estranea alle norme di legge in materia, per le quali la durata o il luogo d'utilizzo o di reimpiego di un bene non sono di per sé determinanti ai fini della sua identificazione come imballaggio. Nella motivazione della decisione, lo stesso Tribunale non esclude che la riutilizzabilità di un bene sia di per sé incompatibile con la funzione di imballaggio.

---

Su tali profili il CONAI si riserva di impugnare la decisione tenuto anche conto dei precedenti giurisprudenziali di senso opposto (Tribunale di Roma n. 2005/2012, n. 2011/2012).

In ogni caso la sentenza, confermando i precedenti giurisprudenziali dominanti sulla disciplina nazionale e comunitaria di riferimento, ribadisce che:

**a** ai fini della qualificazione di un bene come imballaggio è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti, nei passaggi da un produttore a un consumatore/utente finale, da un produttore a un utilizzatore, da un utilizzatore a altro utilizzatore o da un utilizzatore a un consumatore/utente finale;

**b** tale funzione va verificata ex ante e in astratto, tenuto conto delle caratteristiche progettuali e di fabbricazione del bene.

#### UNA FONDAMENTALE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA (N. 3048/2014)

ha infine confermato, rigettando l'impugnazione proposta da Polieco, la sentenza del Tribunale di Roma n. **16818/2007** che ha accertato la natura di imballaggio per gli shoppers, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, film tubolare e piano per l'imballaggio automatico, per esempio, di concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, polimeri, sali, paste alimentari, mangimi, cappucci copri palletts, termoretraibili ed estensibili, film in fogli per copertura "top" dei palletts e film estensibile industriale per imballaggio palletts. Imballaggi che Polieco da tempo pretendeva di attrarre nel sistema di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, sottraendoli a quello dei rifiuti di imballaggio.

La Corte ribadisce che il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua "funzione (di contenimento e di protezione)". Ciò alla luce del Decreto Ronchi e dell'art. 3 della direttiva 94/62/CE, fermo restando che la Direttiva n. 2004/12/CE, "per completezza di motivazione" citata nella sentenza di primo grado, si è limitata a precisare la definizione di "imballaggio" già presente nella Direttiva n. 94/62/CE (attuata dal Decreto Ronchi), fornendo criteri esplicativi utili sul piano interpretativo a chiarire la definizione". Questa puntualizzazione della Corte è risultata necessaria per smentire la tesi di Polieco secondo la quale la nozione di imballaggio fosse radicalmente mutata per effetto della Direttiva n. 2004/12/CE e del suo recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 152/2006.

I Giudici di secondo grado, smentendo le opposte tesi di Polieco, ribadiscono inoltre l'esattezza dell'interpretazione della disciplina di riferimento compiuta dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 16818/2007 (e in molte altre decisioni: v. Tribunale di Roma n. **10050/2006**; n. **10555/2008**; n. **21623/2008**; n. 2005/2012; n. 2011/2012; n. **2015/2012**; n. **2019/2012**; n. **23265/2013**; n. **6732/2014**) con riguardo al fatto che:

**a** le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese





come cumulative;

**b** possono essere qualificati imballaggi anche “i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo”;

**c** la nozione di imballaggio non si riferisce “soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore”.

La Corte d’appello conferma altresì la correttezza del rigetto della domanda riconvenzionale del Polieco volta ad accertare e dichiarare che “i beni quali i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura (per materiali solidi o liquidi ed anche prodotti agroalimentari), quali bins, vasche e casse di contenimento, contenitori per logistica, cisterne, teli per insilaggio e per rotoballe caratterizzati da specifici accorgimenti tecnici e da particolari caratteristiche in funzione delle diverse applicazioni industriali ed utilizzati, ripetutamente, in funzione di bene strumentale (e come tali considerati anche sotto il profilo contabile e fiscale: c.d. “beni ammortizzabili”) per la produzione e/o attività tipica dell’impresa non sono, in relazione allo specifico utilizzo, industriale-produttivo, da considerarsi imballaggi, ma, se realizzati integralmente o prevalentemente in polietilene, beni soggetti alla disciplina di cui all’art. 48 D.Lgs. 22/97”.

Ne consegue che anche per questi beni va riconosciuta la natura di imballaggio, risultando dunque smentita in sede d’appello la tesi contenuta nella sopra richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 8131/2014 secondo la quale tale natura andrebbe sempre esclusa per i bins.

La sentenza della Corte d’appello assume particolare rilievo atteso che la controversia decisa riguarda un accertamento con valenza generale e astratta, dunque non riferibile a particolari tipologie di beni prodotti da specifici produttori d’imballaggio, e che essa costituisce la prima decisione rilevante in argomento di un giudice dell’ultimo grado di merito.

#### Vedi

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org),  
“Sentenze”.





## 10.0

# Controlli, sanzioni e autodenuncia

## 10.1 Controlli

L'attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

In base al proprio Regolamento (art. 11), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. Possono altresì essere disposti, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e (o) ispezioni – presso l'impresa consorziata della durata massima di quindici giorni.

## 10.2 Sanzioni

### 10.2.1 Sanzioni per mancata adesione

La competenza dei controlli sulla mancata adesione a CONAI e ai Consorzi di Filiera e dell'eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province.

L'articolo 261, comma 1, D.Lgs. 152/06 dispone che “[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiano [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i Contributi pregressi”.

A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che [...] non aderiscono ai consorzi [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.

**Vedi**

Testo integrale articolo 261.



### 10.2.2 Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)

L'art. 13, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a** omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b** omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c** omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d** infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e** utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il Consorziato che dichiara a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

Ai sensi dell'art.13, comma 3, la sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- \_\_\_\_\_ 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- \_\_\_\_\_ 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

- \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
- \_\_\_\_\_ in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 Euro (art. 13, comma 6). Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Infine, ai sensi dell'art.13, comma 4, le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) o b).



Come previsto dall'art.15 del Regolamento CONAI: "Il Consiglio d'amministrazione determina i casi nei quali in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 13, il contributo ambientale CONAI possa essere prelevato, dichiarato e (o) versato al CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente stabilendo altresì le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa".

Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

---

### 10.3 Autodenuncia

Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "**autodenuncia**" (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

#### Vedi

Parte seconda, modello di autodenuncia e relative istruzioni.

